

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA**  
**DEL SERVIZIO SCOLASTICO**  
**RELATIVO ALLA SCUOLA PRIMARIA**

**TRA I COMUNI DI**

**GARBAGNA NOVARESE – NIBBIOLA - TORNACO**

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000

Allegato alla deliberazione consiliare n. .... del ..... del Comune di Garbagna Novarese

Allegato alla deliberazione consiliare n. .... del ..... del Comune di Nibbiola

Allegato alla deliberazione consiliare n. ... del ..... del Comune di Tornaco

## PREMESSA

Tra il Comune di Garbagna Novarese, rappresentato dal Sig. Manzini Matteo nella sua qualità di Sindaco pro-tempore che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta ed in esecuzione alla deliberazione consiliare n. .... del .....

il Comune di Nibbiola, rappresentato dal Sig. Rubini Giuseppe nella qualità di Sindaco pro-tempore che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta ed in esecuzione della deliberazione consiliare n. .... del .....

il Comune di Tornaco rappresentato dal Sig. Sarino Gaudenzio nella qualità di Sindaco pro-tempore che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta ed in esecuzione della deliberazione consiliare n. .... del ..... di comune accordo si addiveniva alla sottoscrizione della presente convenzione, così come di seguito articolata.

### ART.1 ISTITUZIONE

Tra i Comuni di Garbagna Novarese, Nibbiola e Tornaco al fine di rendere possibile il mantenimento ed il funzionamento della scuola primaria statale è istituito il servizio convenzionato scolastico a livello sovracomunale con sede operativa ed amministrativa presso il Comune di Garbagna Novarese.

### ART. 2 FORMA ASSOCIATIVA

La forma associativa prescelta per lo svolgimento a livello sovracomunale del servizio scolastico di istruzione scuola primaria è la convenzione prevista e disciplinata dall'art.30 del D.Lgs. 267/2000.

### ART. 3 SCADENZA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà termine il 31/07/2015 e potrà essere rinnovata con apposito atto deliberativo dei Consigli Comunali di ciascun ente aderente alla convenzione.

L'eventuale recesso volontario di uno dei Comuni convenzionati potrà verificarsi soltanto a chiusura dell'esercizio finanziario coincidente con l'anno solare, previa preventiva comunicazione entro 6 mesi antecedenti alla scadenza dell'esercizio finanziario.

### ART. 4 SERVIZI SCOLASTICI CONVENZIONATI

Le Amministrazioni Comunali in forma associata a livello sovracomunale si impegnano a garantire i servizi scolastici così individuati:

- 1- Il servizio di trasporto alunni verrà effettuato tramite apposito affidamento in appalto ad impresa di trasporti pubblici specializzata nel settore al fine di rendere operante il servizio medesimo salvo soluzioni alternative in caso di acquisto del mezzo di trasporto.

- 2- Dalla convenzione dovranno essere garantiti i seguenti servizi e forniture:
- a) arredamento del plesso scolastico
  - b) fornitura acqua potabile
  - c) fornitura energia elettrica
  - d) riscaldamento
  - e) spese telefoniche
  - f) servizio trasporto alunni
  - g) servizio assistenza al trasporto alunni ed ogni altro servizio che le legge conferirà agli enti locali.
  - h) tutte le spese di gestione ordinaria e straordinaria per il buon funzionamento della scuola.

3- Il servizio della mensa scolastica sarà gestito mediante affidamento a impresa specializzata nel settore.

Le spese relative ai pasti che verranno consumati dagli alunni della scuola elementare che usufruiscono del tempo prolungato sono di norma parzialmente a carico degli stessi.

Ogni singolo Comune si farà carico dei costi del servizio di mensa scolastica che non verranno pagati dagli utenti del proprio Comune.

#### ART. 5 SPESE

Le spese di gestione, dedotte le entrate derivanti da contributi di Enti e privati o da rimborsi pasti a carico degli utenti restano a carico dei Comuni convenzionati.

Sono determinate a Consuntivo e vengono ripartite, seguendo il criterio di una equa suddivisione ovvero tramite l'attribuzione di una quota pari al 1/3 della spesa generale sostenuta e da caricare in parti uguali ai singoli Comuni.

Alle spese relative alla straordinaria manutenzione degli edifici scolastici provvederà il Comune proprietario dell'immobile.

L'imputazione di spesa e le riscossioni saranno eseguite sui rispettivi bilanci comunali.

#### ART. 6 COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE INTERCOMUNALE DI CONTROLLO

L'organismo in grado di garantire idonee forme di consultazione tra gli enti convenzionati è la Commissione consultiva permanente intercomunale di controllo sulla gestione del servizio scolastico convenzionato.

Tale Commissione è costituita dal Sindaco e viene rinnovata al termine di ogni mandato amministrativo.

Essa si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno in primavera ed in autunno, per esaminare e discutere dei seguenti argomenti:

- analisi della situazione relativa al funzionamento del servizio e valutazione delle esigenze segnalate dai Comuni convenzionati;
- esame delle spese sostenute nel periodo precedente e predisposizione del riparto da trasmettere ai Comuni convenzionati;
- formulazione di proposte che comportano l'assunzione di spese assoggettabili a riparto o che comunque necessitano di atti deliberativi da parte dei singoli enti convenzionati.

Alla Commissione suddetta spetta in pratica di esercitare complessivamente una costante funzione di controllo al fine di garantire una migliore efficienza dei servizi convenzionati, esprimendo rilievi, proposte di indirizzo sull'attività gestionale, programmi ed eventuali relazioni nonché tutti quegli atti preparatori e preliminari da sottoporre all'attenzione dei rispettivi Consigli Comunali.

Tale Commissione può riunirsi inoltre in via straordinaria in qualsiasi momento quando ne venga fatta richiesta anche solo da un Sindaco del Comune convenzionato della commissione medesima per l'esame di argomenti connessi al servizio.

Delle riunioni di detta commissione è steso sommario processo verbale che viene trasmesso agli enti convenzionati.

Gli atti assunti dalla Commissione hanno esclusivo valore interno.

La stessa sarà convocata e presieduta dal Sindaco di Garbagna Novarese o suo delegato anche in via transitoria.

#### ART. 7 RAPPORTI FINANZIARI

Gli stabili, gli impianti, le attrezzature nonché gli arredamenti già esistenti sono e restano di esclusiva proprietà del Comune di Garbagna Novarese.

Sono inoltre a carico dei singoli Comuni tutte le spese connesse ad attività istituzionali che pur rientrando nella casistica dell'istruzione scolastica sono specifiche per proprie necessità.

Sono assoggettate a riparto tra i Comuni convenzionati le spese relative a:

- spese d'ufficio per la gestione e coordinamento del servizio;
- altre spese che la Commissione consultiva permanente intercomunale all'unanimità ritiene di inserire nel riparto;
- spese per eventuale personale, in aggiunta a quello esistente, messo a disposizione dal Comune per attività che rientrano nelle materie di cui all'art. 4 e che, richiedono procedure prevalentemente d'ufficio, al fine di attribuire a tale personale funzione di supporto per il miglioramento e raggiungimento degli obiettivi previsti con la presente convenzione.

#### ART. 8 RIPARTO SPESE

Il Comune capo-convenzione, attraverso il proprio ufficio Ragioneria, provvede a redigere riparto delle spese sostenute complessivamente nei diversi periodi che saranno opportunamente stabiliti dalla Commissione consultiva ed a trasmetterlo ai singoli Comuni.

Gli enti convenzionati provvedono 30 giorni dal ricevimento del prospetto delle spese soggette a riparto a liquidare l'importo dovuto al Comune che ha sostenuto la spesa assoggettata al riparto stesso.

Se agli atti deliberativi segue contratto, esso è stipulato dal Responsabile del servizio competente e rogato dal Segretario del Comune di Garbagna Novarese.

#### ART. 9 GESTIONE E COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Al Comune di Garbagna Novarese competono gli adempimenti di carattere amministrativo per il corretto e ordinato svolgimento del servizio coordinato e più precisamente:

- a) tiene la contabilità delle spese generali da assoggettare a riparto e quelle sostenute direttamente da ogni singolo Comune;
- b) predispone periodicamente il riparto delle spese tra gli enti convenzionati;
- c) trasmette ai singoli Comuni i verbali delle sedute e provvede a tenere i collegamenti con i Comuni stessi, informandoli sulla gestione del servizio e dando comunicazione in merito alle disposizioni che gli vengono impartite dalla Commissione consultiva permanente intercomunale;
- d) adempie a tutti i rimanenti compiti di carattere amministrativo e gestionale che possono contribuire al corretto ed efficiente svolgimento del servizio.

ART. 10  
MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

Modifiche alla presente convenzione possono essere apportate ogni qualvolta si rendessero necessarie solo ed esclusivamente mediante approvazione e votazione della maggioranza assoluta dei componenti dei Consigli Comunali dei rispettivi Comuni convenzionati, ai sensi del punto C comma 2 Art. 42 del D.Lgs. 267/2000.

ART. 11  
NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente indicato nella convenzione si rinvia a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

Il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto

Garbagna Novarese, li

IL SINDACO di Garbagna Novarese  
Manzini Matteo

IL SINDACO di Nibbiola  
Rubini Giuseppe

IL SINDACO di Tornaco  
Sarino Gaudenzio